

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e delle normative in materia l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE IL VOLO"

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale

L'associazione ha sede legale in Vicenza (VI), Via Puccini 25/B3

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura di sedi secondarie nel territorio italiano

ART. 2

(Statuto)

L' "ASSOCIAZIONE IL VOLO" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 7 Dicembre 2000 n. 383, della legge regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

ART. 5

(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale

Le finalità che si propone sono in particolare:

- promuovere l'assistenza, l'inserimento lavorativo per traumatizzati ed invalidi incidentati stradali e sul lavoro;

- promuovere l'assistenza per la tutela legale e pratiche amministrative connesse;

- promuovere formazione e l'aggiornamento delle categorie professionali che più interessano la compagine sociale,

- promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione



delle affiliazioni, delle capacità professionali
promuovere attività ludiche, ricreative, aggregative, con finalità
benefiche;

promuovere incontri, forme di collaborazione e di scambio di
esperienze e di competenze con Istituzioni, Enti o Aziende pubbliche
o private afferenti ai settori di interesse delle persone con disabilità;

attivarsi presso gli organi di Governo regionale, provinciale e
comunale nonché presso tutti gli enti di autogoverno locale per la
concreta applicazione di tutte le leggi vigenti in materia di disabilità,
mettendo in atto strumenti di stimolo e di controllo democratico,
controllo qualitativo e quantitativo di tutti i servizi alle persone con
disabilità forniti da Enti pubblici o privati;

diffondere l'idea dell'associazionismo

Per perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di
promuovere iniziative sociali, culturali e sportive quali:

organizzare corsi di formazione, incontri, conferenze, seminari ed
ogni altra manifestazione scientifica e culturale che risulti idonea al
raggiungimento delle finalità associative;

svolgere attività in regime di convenzione o accreditamento con le
amministrazioni pubbliche;

raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti privati,
pubblici, religiosi e da singole persone;

cooperare con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia
private che perseguano finalità analoghe o che comunque siano in
sintonia con le finalità dell'associazione;

ogni altra attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali
nei confronti dei soci e partecipanti nelle forme e nei modi previsti
dalla legge.

ART. 6

(Ammissione)

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne
condividono gli scopi e accettano il presente e l'eventuale
regolamento interno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo,
ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il
diritto di recesso.

Le categorie di soci sono:

Soci Ordinari

Sono soci ordinari, le persone fisiche che aderiscono
all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita
e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e
versando la quota di iscrizione annualmente stabilite
dall'associazione;

Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche coloro che oltre la
quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Soci Beneficenti

Sono soci beneficenti, le persone fisiche che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera a favore

Stampato in Italia - Roma - D.P. 20110
Stampa e Distribuzione: SIA 52
QUATTROVOCI/62
00056625 - 00056602 - 00056601
00135821 - 00135820 - 00135822
0001-00009 - 0001-00010 - 0001-00011
USERS/STATING - 31051044395474
D. 1. 09. 134426 347 S
#

dell'associazione, nonché l'assunzione di responsabilità a favore o contro
effettiva per espresione di voto motivato.

La qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento
della quota sociale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota
associativa è irrinunciabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di

· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

· essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne
l'andamento,

· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nello
svolgimento dell'attività prestata,

· prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere
visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di

· rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno

· svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione
delle disponibilità personali,

· versare la quota associativa secondo l'importo annualmente
stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo
statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è
deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell'interessato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione

· Assemblea dei soci

· Consiglio direttivo

· Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è
l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua
assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri
aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una
delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tenute le

trattazioni, prozibite per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono paroli. Izzano quelli riguardanti le persone.

Delle delibere dell'assemblea è redatto il verbale, redatto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo,
- fissare l'importo della quota sociale annuale,
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione,
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo,
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le Associazioni di Promozione Sociale possono trarre le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000

ART. 18

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario,

Gli utili prodotti presso la sede dell'associazione e pure creati con afflato degli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto agli associati o terzi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22


(Dipendenti e collaboratori)

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 383/2000, per il perseguimento dei fini istituzionali, le Associazioni di Promozione Sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 383/2000.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato dall'associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di



0 9 07 1 027 2 136 9
 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
 CODICE FISCALE 09/9920708
 IDENTIFICATIVO : 0109/16255588
 MARCA DA 98112
 514,02

regolamento, escludendo contro le malafide, l'associazione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 23
(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

ART. 24
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 25
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno destinati a fini di utilità sociale.

ART. 26
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

